ISTITVTO SVPERIORE DI SANITÀ

Istituto Superiore di Sanità

DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

VISTI il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

CONSIDERATO che, nell'ambito dello svolgimento delle attività di controllo e ricerca svolte dal Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti cosmetici e Protezione del Consumatore è necessario procedere all'acquisto di una fornitura di prodotti analitici e consumabili da laboratorio;

VISTO il proprio Decreto in data 08/05/2017 con il quale la Dott.ssa Rosanna Mancinelli, è stata nominata - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'acquisto della fornitura sopra indicata;

VISTA la relazione del RUP in data 08/06/2017;

VISTO l'allegato C contenente le prescrizioni e le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura allegato alla relazione suddetta;

CONSIDERATO che, così come risultante dalla sopra citata relazione, il RUP ha constatato che non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla procedura in parola, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89);

CONSIDERATO che l'importo previsto per la fornitura in parola è stato individuato dal RUP in Euro 9.749,76 = + IVA, così come risultante dai preventivi acquisiti dal RUP in data 18/05/2017 e 07/06/2017 e che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

CONSIDERATO che, relativamente alla fornitura di che trattasi, il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

CONSIDERATO che l'importo previsto per la fornitura di che trattasi risulta inferiore alla soglia indicata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture che possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico;

VISTO l'Art. 10, comma 3, D.Lgs. 218/2016, nel quadro della semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca, che ha abrogato l'obbligatorietà del ricorso alla piattaforma MepA «per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca»;

CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze a cui è pervenuto il RUP e delle offerte acquisite dallo stesso, si procederà ad affidare alla Sigma-Aldrich S.r.l a, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'affidamento al sopra citato Operatore Economico è motivato dal fatto che:

1. i prodotti forniti dal selezionato Operatore Economico rispondono alle caratteristiche richieste dalla stazione appaltante, in particolare l'Operatore selezionato è in grado di fornire standard analitici di elevata purezza e materiali di riferimento certificati;

2. la maggior parte dei prodotti richiesti è stata già ampiamente testata nel corso degli anni dal Centro. Gli standard analitici e materiali di consumo trovano applicazione nelle procedure analitiche che il Centro utilizza di routine per svolgere le attività di ricerca e controllo;

3. le linee cellulari sono necessarie a valutare l'attività citotossica di sostanze chimiche su linee cellulari di origine umana;

4. il grado di soddisfazione maturato a seguito dei precedenti acquisti è buono per l'esecuzione a regola d'arte ed il rispetto dei tempi.

CONSIDERATO che la fornitura oggetto della sopra citata procedura, dovrà essere effettuata entro 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della lettera di acquisto;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere all'attivazione della necessaria procedura sotto soglia per l'acquisto della fornitura di prodotti analitici e consumabili da laboratorio;

DECRETA

ART. 1

Viene attivata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara finalizzata all'acquisto della fornitura di prodotti analitici e consumabili da laboratorio.

ART. 2

L'importo complessivo per l'acquisto della fornitura di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro 9.749,76 = (novemilasettecentoquarantanove/76), al netto di IVA.
Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

ART. 3

Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi il cui impegno è stato prenotato sul:

- Fascicolo 7ASC, Voce 2074, Partita 2273/2017, Sub-impegno 2 per un importo pari a Euro 7.450,00 (comprensivo di IVA);
- Fascicolo 7ASC, Voce 2077, Partita 2543/2017, Sub-impegno 1 per un importo pari a Euro 4.444,70 (comprensivo di IVA).

del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario di competenza.

Roma, 08/06/2017

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
(Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA)